



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0381/2018**

23.11.2018

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)  
(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Linnéa Engström

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	15
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	16
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	17



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0143),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0123/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0381/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, è garantire uno sfruttamento delle risorse***

---

<sup>1</sup>Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

*biologiche marine vive in condizioni sostenibili sul lungo termine dal punto di vista economico, ambientale e sociale.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo in vigore*

Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura effettuate da navi UE e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM.

*Emendamento*

**(-1) All'articolo 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:**

**"Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, *nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito nel presente regolamento*, effettuate da navi UE e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM."**

*Motivazione*

*L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CGPM limita il campo di applicazione dello stesso alla attività di pesca commerciali. L'attuale proposta, tuttavia, contiene diverse disposizioni relative alle attività ricreative (articoli 10 quater, 16 quindicies e 22 nonies, nonché allegato VI, punto 6). Sarebbe pertanto opportuno modificare di conseguenza il campo di applicazione definito all'articolo 2, paragrafo 1.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

PE623.935v03-00

6/17

RR\1170028IT.docx

*Testo della Commissione*

e) "zona tampone": una zona **istituita attorno a** una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l'accesso accidentale;

*Emendamento*

e) "zona tampone": una zona **che circonda** una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l'accesso accidentale, **rafforzando la protezione dell'area delimitata**;

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f bis) "imbarcazione da diporto": una nave di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza pari o superiore a 2,5 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinata ad essere usata con finalità sportive o ricreative e non impegnata in attività commerciali.**

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 10 bis – punto 3 – trattino 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– **36° 59,344' N, 15° 26,062' E**

– **35° 59,344' N, 15° 26,062' E**

*Motivazione*

*In linea con la raccomandazione CGPM/40/2016/4 (allegato 2).*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 10 bis – punto 3 – trattino 4

*Testo della Commissione*

– 36° 59,344' N, 15° 13,338' E.

*Emendamento*

– 35° 59,344' N, 15° 13,338' E.

*Motivazione*

*In linea con la raccomandazione CGPM/40/2016/4 (allegato 2).*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 10 ter – paragrafo 3 – trattino 3

*Testo della Commissione*

– 36° 58,342' N, 15° 27,294' E

*Emendamento*

– 35° 58,342' N, 15° 27,294' E

*Motivazione*

*In linea con la raccomandazione CGPM/40/2016/4 (allegato 2).*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 10 ter – paragrafo 3 – trattino 4

*Testo della Commissione*

– 36° 58,342' N, 15° 12,106' E

*Emendamento*

– 35° 58,342' N, 15° 12,106' E

*Motivazione*

*In linea con la raccomandazione CGPM/40/2016/4 (allegato 2).*

## **Emendamento 9**



## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 10 quinquies – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo l'articolo 10 quater, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nella zona di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un'autorizzazione specifica e se ha un'attività di pesca comprovata nelle zone in questione.

#### *Emendamento*

1. Fatto salvo l'articolo 10 quater, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nella zona di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un'autorizzazione **nazionale** specifica e se ha un'attività di pesca comprovata nelle zone in questione.

#### *Motivazione*

*Chiarisce l'origine dell'autorizzazione specifica, ulteriormente precisata al paragrafo 3.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Nella zona di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 2, i pescherecci autorizzati non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana.***

#### *Motivazione*

*In linea con la raccomandazione CGPM/41/2017/3 (paragrafi 8 e 9).*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 10 quinquies – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi.

#### *Emendamento*

7. I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi, **e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.**

#### *Motivazione*

*Chiarisce che i pescherecci sprovvisti di autorizzazione potranno transitare all'interno della zona di restrizione solo se non svolgono alcun tipo di attività di pesca, nonostante seguano una rotta diretta a velocità costante.*

### **Emendamento 12**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 4**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 14 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. ***Nel periodo da aprile a giugno di ogni anno, ciascuno*** Stato membro interessato istituisce ***nel Mar Nero*** un periodo di divieto della durata minima di due mesi.

#### *Emendamento*

1. ***Ciascuno*** Stato membro interessato istituisce un periodo di divieto della durata minima di due mesi ***durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato, da aprile a giugno di ogni anno.***

#### *Motivazione*

*In linea con la raccomandazione CGPM/41/2017/4 (paragrafo 19).*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 16 quaterdecies

*Testo della Commissione*

Ogni Stato membro **può istituire** nel Mar Mediterraneo un sistema di limiti di cattura individuali giornalieri e/o annuali per il corallo rosso.

*Emendamento*

Ogni Stato membro **istituisce** nel Mar Mediterraneo un sistema di limiti di cattura individuali giornalieri e/o annuali per il corallo rosso.

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 8**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 22 decies – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati a detenere a bordo o a sbarcare quantitativi di occhialone prelevati nel Mare di Alboran che rappresentino più del 20% delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati a detenere a bordo o a sbarcare quantitativi di occhialone prelevati nel Mare di Alboran che rappresentino più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea. **Tale registro è tenuto aggiornato.**

*Motivazione*

*In linea con la raccomandazione CGPM/41/2017/2 (paragrafo 12).*

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 8**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 22 duodecies bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 22 duodecies bis**

**Chiusura temporanea del Golfo di Gabes**  
**Dal 1° luglio al 31 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l'isobata di profondità di 200 metri della GSA 14 (Golfo di Gabes) di cui all'allegato I.**

## Motivazione

*Tale modifica è in linea con la raccomandazione CGPM/40/2016/4, paragrafo 12. La PCP si occupa anche delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione (regolamento sulla PCP, articolo 1, paragrafo 2, lettera c)). Analogamente, il regolamento CGPM si applica a tutte le attività commerciali di pesca effettuate da navi dell'UE e da cittadini degli Stati membri in tutta la zona coperta dall'accordo CGPM (articolo 2, paragrafo 1). Pertanto, se vi sono pescherecci dell'Unione operanti in tali acque, l'UE deve attuare la relativa raccomandazione anche per tale parte.*

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 22 duodecies ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 22 duodecies ter*

##### *Porti designati*

- 1. Ogni Stato membro designa porti di sbarco in cui possono essere effettuati gli sbarchi di nasello europeo e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, in conformità dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della CGPM e alla Commissione una lista di porti di sbarco designati entro il 30 novembre 2018. Qualsiasi successiva modifica di tale lista è tempestivamente notificata al segretariato della CGPM e alla Commissione.***
- 2. È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di nasello europeo e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia in posti diversi dai porti di sbarco designati dagli Stati membri.***

## Motivazione

*In linea con la parte V della raccomandazione CGPM/40/2016/4.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 22 quindicesimes – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) l'esercizio della pesca in assenza di sistema VMS.

#### *Emendamento*

c) l'esercizio della pesca in assenza di sistema VMS **o di un qualunque altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le attività, nel caso di navi di lunghezza complessiva superiore ai 12 metri.**

#### *Motivazione*

*Nell'articolo 22 decies "Autorizzazioni di pesca e attività di pesca", il paragrafo 4 stabilisce che, ai fini del rilascio di un'autorizzazione di pesca, tutte le navi di lunghezza superiore a 12 metri "sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività". La corrispondente infrazione per la mancanza di un tale sistema, di cui all'articolo 22 quindicesimes, non prevede la possibilità di non disporre di un sistema diverso dal sistema VMS.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 22 sedicesimes – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il 30 **novembre** di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I).

#### *Emendamento*

1. Entro il 30 **dicembre** di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I), **nel caso siano state apportate modifiche a tale elenco.**

## Emendamento 19

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 8**

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Articolo 22 septdecies – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I piani nazionali e tutti i loro elementi vengono comunicati alle associazioni del settore della pesca e resi pubblicamente accessibili a tutti i pescatori.***

## MOTIVAZIONE

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stata istituita nel 1949 da un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), che è entrato in vigore nel 1952. Tutti gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, insieme all'Unione europea, partecipano alla gestione delle attività di pesca in tale zona, in cooperazione con diversi paesi terzi, nel quadro della CGPM. Le parti contraenti della CGPM sono: Unione Europea, Albania, Algeria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Monaco, Romania, Siria, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia.

Basandosi su pareri scientifici la CGPM adotta raccomandazioni e risoluzioni finalizzate a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo degli stock delle risorse acquatiche viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio.

L'organizzazione ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti ("raccomandazioni") nella sua area di competenza. In quanto parte contraente della CGPM, l'UE è quindi tenuta ad adottare e recepire queste raccomandazioni nel diritto dell'UE, laddove il loro contenuto non sia già disciplinato dalla normativa della stessa.

La Commissione europea propone di modificare il regolamento (UE) n. 1343/2011 al fine di recepire nel diritto dell'Unione una serie di misure adottate dalla CGPM durante le sue sessioni annuali del 2015, 2016 e 2017.

Tali misure si applicano al nasello europeo e al gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia, al rombo chiodato nel Mar Nero, all'occhialone nel Mare di Alboran e al corallo rosso nel Mar Mediterraneo. La proposta stabilisce inoltre una zona di restrizione della pesca nel Mar Adriatico (Fossa di Jabuka/Pomo).

La proposta è coerente con la politica comune della pesca (PCP). Essa comprende misure di conservazione, misure di gestione, misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza e misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)	
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	22.3.2018	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	PECH 16.4.2018	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 16.4.2018	
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ENVI 25.4.2018	
<b>Relatori</b> Nomina	Linnéa Engström 25.4.2018	
<b>Esame in commissione</b>	24.4.2018	24.9.2018
<b>Approvazione</b>	21.11.2018	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: –: 0:	24 0 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ole Christensen, Rosa D'Amato, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds	
<b>Deposito</b>	23.11.2018	



**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>24</b>	<b>+</b>
ALDE	António Marinho e Pinto, Nils Torvalds
ECR	Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen
EFDD	Rosa D'Amato, Sylvie Goddyn
GUE/NGL	Maria Lidia Senra Rodríguez
PPE	Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Ole Christensen, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas
Verts/ALE	Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>0</b>	<b>0</b>

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti